AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 172 del 12 maggio 2020

OGGETTO: Giudizio TAR Puglia – Bari, R.g. n. 790/2019. Ratifica di conferimento di incarico di resistenza in giudizio al difensore.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";
- ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell'Agenzia per l'attuazione del PRGRU, l'Avv. Gianfranco Grandaliano.
- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 1792 del 7/10/2019, la Regione ha individuato il Direttore Generale, avv. Gianfranco Grandaliano, nell'incarico di Commissario ad acta per gli ARO precedentemente commissariati ai sensi dell'art. 14 L.r. 24/2012 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con il ricorso in oggetto, notificato all'AGER in data 21/06/2019, la società Ecotecnica ha impugnato gli atti della procedura di autotutela della gara di Ambito per la raccolta e trasporto RSU e in particolare la nota prot. 9405/2019 e il provvedimento di esclusione della stessa ATI Ecotecnica, adottati dall'ARO BA 7;

RILEVATO che stante la necessità e l'opportunità di costituirsi in giudizio al fine di supportare l'azione amministrativa dell'ARO BA7, ritenuta conforme all'interesse pubblico e alle finalità individuate dalla L.R. n. 20/2016 s.m.i. con particolare riferimento all'attuazione del PRGRU, nonché di difendere la legittimità del proprio operato, lo scrivente quale Commissario dell'ARO BA7 ha conferito apposito mandato all'avv. Francesco Cantobelli del foro di Lecce, legale di fiducia dell'Agenzia, che aveva già fornito supporto legale allo scrivente nell'esercizio delle proprie funzioni commissariali in relazione alla complessa procedura di riesame degli esiti della gara d'ambito in questione e ricevuto analogo mandato per il precedente ricorso TAR Bari R.G n. 971/2018 proposto dalla stessa ricorrente in ordine alla stessa procedura di gara;

CONSIDERATO che il legale officiato, per le vie brevi, ha comunicato di aver eseguito il mandato costituendosi in giudizio e che il TAR Puglia di Bari, sezione Prima, ha fissato l'udienza di merito per il prossimo 13 maggio 2020;

CONSIDERATO che occorre quindi ratificare il mandato conferito al suindicato legale, al fine di perfezionare lo ius postulandi nonché al fine di determinare le condizioni di incarico;

CONSIDERATO che il legale officiato ha formalmente espresso la propria disponibilità ad accettare l'incarico alle condizioni di cui alla unita convenzione ed in conformità ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, per l'importo di Euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre oneri accessori di legge (R.s.g, Iva e CAP);

CONSIDERATO che l'incarico è a valere sul fondo comune dell'ARO BA/7;

VISTO:

- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
- le comunicazioni del difensore;

Tutto quanto su premesso

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI RATIFICARE** l'incarico di resistenza in giudizio nel ricorso innanzi il TAR Puglia Bari, R.G. n. 790/2019, già conferito in via d'urgenza al difensore avv. Francesco Cantobelli (c.f. CNTFNC67A02E506P), con studio in Lecce, via Cavour 10, , alle condizioni di incarico sopra indicate**;**
2. **DI STABILIRE**, ai fini della determinazione degli onorari spettanti al suindicato professionista, che la causa si ritiene di valore indeterminabile di particolare importanza,

stante l'oggetto, e che in ogni caso l'incarico è assunto alle condizioni di cui alla unita convenzione;

3. **DI ACCERTARE** l'importo complessivo di Euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP), nel corrente bilancio dell'Agenzia sul Capitolo di Entrata 117 del Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio 2020 rubricato "Rimborso su anticipazioni per funzioni delegate ex DGR 382/2017";
4. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di Euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP), nel corrente bilancio dell'Agenzia sul Capitolo di uscita 918 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020 rubricato "Anticipazioni per funzioni delegate ex DGR 382/2017" a favore del professionista, avv. to Francesco Cantobelli;
5. **DI NOTIFICARE** a mezzo pec ai professionisti incaricati il provvedimento di nomina;
6. **DI PUBBLICARE** il presente Decreto sul sito istituzionale della Regione Puglia – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e nella Sezione Amministrazione Trasparente, Provvedimenti sottosezione Provvedimenti del Direttore Generale.

Bari, 12 maggio 2020

Il Direttore Generale
avv. Gianfranco Grandaliano

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:12/05/2020 19:58:35

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

TRA

L'**Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti** (c.f. 93473040728, in seguito AGER)**,** in persona del Direttore Generale pro tempore, avv. Gianfranco Grandaliano (c.f. GNRGFR67M06D643Q), domiciliato presso la sede dell'Ente, in via delle Magnolie 6-8 Modugno (BA), in seguito, Agenzia;

e l'avvocato

Francesco Cantobelli, nato a Lecce il 02/01/1967, con studio in Lecce, Via Cavour 10, codice fiscale CNTFNC67A02E506P, p.iva 03319050757;

Premesso

che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di affidamento di incarico professionale, conferito con Determina del Direttore Generale n. 171 del 12 maggio 2020, relativamente alla difesa in giudizio dell'AGER nel ricorso innanzi il TAR Puglia di Bari, n. 790/2019, proposto dalla società Ecotecnica ed altri;

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Agenzia affida all'avv. to Francesco Cantobelli, che accetta, l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio innanzi il TAR Puglia di Bari, R.G. n.790/2019;

ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso per le prestazioni professionali inerente il presente incarico viene così pattuito, in conformità al Decreto Commissariale n. 7 del 13/01/2017 (applicazione parametri minimi) e in considerazione del valore della controversia (indeterminato di particolare importanza), nell'onorario forfettario di Euro 8000,00 (ottomila/00), oltre oneri accessori di legge (R.s.g, IVA e CAP), che il professionista dichiara di ritenere equo ed adeguato.

Viene fatta salva l'applicazione dell'art. 4 co. 10 bis DM 55/2014 in caso di eventuale notifica di motivi aggiunti da parte della controparte in corso di causa, nel qual caso si provvederà ad integrare il compenso secondo i criteri ivi indicati;

Le spese vive eventualmente e ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte per le udienze) saranno rimborsate, a richiesta, purchè adeguatamente documentate.

Sul predetto compenso, l'Agenzia provvederà ad erogare un acconto, pari ad Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) oltre oneri di legge per ciascun professionista, ad emissione della relativa fattura. Non potranno esser corrisposti ulteriori acconti in corso di causa, se non su istanza motivata dei procuratori e previa autorizzazione.

La liquidazione della restante parte del compenso stabilito avverrà a prestazione conclusa. Da tale importo verrà sottratto l'acconto versato.

Ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile e l.n. 205/2017 (cd. equo compenso), il professionista riconosce che la misura del compenso come concordata è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiarano di essere integralmente soddisfatti.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 3) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista è tenuto all'osservanza di leggi, normative e giurisprudenza che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire all'Agenzia Regionale la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la stessa, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie, motivi aggiunti, provvedimenti del giudice), nonchè da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 4) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista si obbliga:

- a comunicare prontamente all'Agenzia l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno dell'Agenzia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, oltre a dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Agenzia, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interessi;
- a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del presente contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;

- a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- a far osservare le stesse norme dagli Avvocati corrispondenti.

L'avv. **Francesco Cantobelli** dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale n. 370326174, scadenza 05/12/2020, con Generali Italia s.p.a. Assicurazioni e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.
Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile e revocare il mandato conferito.

ART. 5) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricato, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARANO:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, o nei quali la stessa sia comunque interessata ovvero di avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia che non determinano in concreto alcun conflitto di interessi ai fini dell'affidamento del presente incarico in continuità difensiva;

ART. 6) ONERI FISCALI

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

ART. 7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per l'effetto del D.Lgs. n. 196/2003, con il presente atto **l'avv. Francesco Cantobelli** è nominato, per conto del titolare Agenzia, responsabile esterno del trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari relativi al contenzioso affidatogli. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. citato l'Agenzia informa che i dati forniti dall'avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina a responsabile esterno del trattamento avrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà a completamento dell'incarico. Il responsabile esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a

conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegna a:

-utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

-nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

-adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. n. 196/03;

-adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto;

-informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;

-trasmettere tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

ART. 8) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile.

Bari, 12 maggio 2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista *il Direttore Generale*

Avv. Francesco Cantobelli Avv. Gianfranco Grandaliano

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il professionista dichiara di approvare specificatamente **gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di espletamento dell'incarico) e 4 (Obblighi del professionista)**.

Bari, 12 maggio 2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista *Il Direttore Generale*

Avv. Francesco Cantobelli Avv. Gianfranco Grandaliano